

Osservatorio sulla criminologia e la violenza di genere n. 3/2026

Observatory on Criminology and Gender-Based Violence n. 3/2026

di Simona Raffaele

Abstract [ITA]: Nel terzo trimestre del 2026 il dibattito sulla violenza di genere si è spostato dalla definizione delle fattispecie alla lettura criminologica del fenomeno e alla qualità della risposta istituzionale. Il contributo esamina anzitutto il *report* ISTAT del 16 settembre 2026 sulla violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, che conferma l'esistenza di processi di trasmissione intergenerazionale della violenza, e i dati del Ministero dell'Interno sul primo semestre 2026, i primi a misurare, su un intero semestre, il nuovo delitto di femminicidio previsto dall'art. 577-bis c.p., con i limiti di una rilevazione che segue la qualificazione giuridica del fatto. L'analisi si sofferma poi sugli stereotipi di genere come vizio della motivazione nella valutazione della prova dichiarativa e sulla vittimizzazione secondaria prodotta dalle stesse misure di protezione, anche alla luce dell'analisi comparata della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e dell'esperienza spagnola. Una sezione autonoma è dedicata al rapporto di metà anno di Antigone sulle condizioni di detenzione. Chiudono il contributo le principali decisioni del trimestre della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, tra cui pronunce che si confrontano, sia pure indirettamente, con la nuova fattispecie di femminicidio e con la presunzione cautelare introdotta dalla l. n. 181 del 2025.

Abstract [ENG]: *In the third quarter of 2026 the debate on gender-based violence shifted from the definition of offences to the criminological reading of the phenomenon and the quality of the institutional response. The article first examines the ISTAT report of 16 September 2026 on violence against women from childhood to adulthood, which confirms the existence of processes of intergenerational transmission of violence, and the Ministry of the Interior data for the first half of 2026, the first to measure, over a full half-year, the new offence of femicide under Article 577-bis of the Italian Criminal Code, with the limits of a measurement based on the legal classification of the facts. It then addresses gender stereotypes as a defect in the reasoning of decisions assessing testimonial evidence and the secondary victimisation produced by protective measures themselves, also in light of the comparative analysis of the Parliamentary Commission of Inquiry on Femicide and of the Spanish experience. A separate section addresses the mid-year report of Antigone on prison conditions. The article concludes with selected decisions of the European Court of Human Rights, the Italian Constitutional Court and the Court of Cassation, including rulings dealing, albeit indirectly, with the new offence of femicide and with the presumption in favour of custodial measures introduced by Law no. 181 of 2025.*

Parole chiave: Violenza di genere – trasmissione intergenerazionale – violenza assistita – femminicidio – vittimizzazione secondaria – stereotipi di genere – case rifugio – atti persecutori – vulnerabilità

Keywords: *gender-based violence – intergenerational transmission – witnessed violence – femicide – secondary victimisation – gender stereotypes – shelters – stalking – vulnerability*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta: il *report* ISTAT del 16 settembre 2026 e la trasmissione intergenerazionale della violenza. – 3. I dati del primo semestre 2026: omicidi di donne, femminicidi ex art. 577-bis c.p. e ammonimenti del questore. – 4. Stereotipi di genere, prova dichiarativa e vittimizzazione secondaria. – 5. Protezione della vittima e

vittimizzazione istituzionale: case rifugio, autonomia abitativa e prospettiva comparata. – 6. Carcere e vulnerabilità nel rapporto di metà anno di Antigone. – 7. Osservatorio della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 8. Osservatorio della Corte costituzionale. – 9. Osservatorio della Corte di cassazione.

1. Premessa.

Nel periodo considerato, il quadro della violenza di genere si è arricchito soprattutto di dati e di analisi sulle condizioni in cui la violenza si forma, si ripete e viene affrontata dalle istituzioni. In continuità con il precedente numero dell'Osservatorio, che aveva dato conto del confronto sulla riforma dell'art. 609-bis c.p., il terzo trimestre del 2026 sposta l'attenzione dal piano della tipicità a quello, più propriamente criminologico, dei percorsi di vittimizzazione.

Due rilevazioni ufficiali offrono, sotto questo profilo, elementi di particolare rilievo. Il *report* ISTAT del 16 settembre 2026 documenta il legame tra la violenza subita o assistita nell'infanzia e quella subita in età adulta, restituendo la dimensione intergenerazionale del fenomeno (ISTAT, *Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Anno 2025*, 16 settembre 2026, in www.istat.it). I dati del Ministero dell'Interno relativi al primo semestre 2026, a loro volta, misurano per la prima volta su un intero semestre il delitto di femminicidio introdotto dalla l. 2 dicembre 2025, n. 181 (Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale, *Omicidi volontari e femminicidi*, Roma, luglio 2026, in www.interno.gov.it).

Sul versante istituzionale, nei primi giorni del trimestre sono intervenute la relazione comparata della Commissione parlamentare di inchiesta (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, *Relazione sulla analisi comparata degli strumenti di contrasto al femminicidio e alla violenza di genere da parte degli Stati membri dell'Unione europea*, approvata nella seduta dell'1 luglio 2026, Doc. XXIII, n. 23, XIX leg., esaminata *infra*, § 5) e la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, Sez. I, 2 luglio 2026, *Ubeda e altri c. Italia*, ric. n. 9993/24, in HUDOC, esaminata *infra*, § 7), che ha censurato non soltanto i ritardi e gli stereotipi della risposta giudiziaria, ma anche la sproporzione di una misura di protezione protratta per oltre tre anni. Il tema della vittimizzazione secondaria, già al centro della recente riflessione dottrinale sulla prova dichiarativa (*infra*, § 4), si estende così alle forme stesse della protezione.

Il numero considera infine, come di consueto, la situazione penitenziaria descritta dal rapporto di metà anno di Antigone e le decisioni più significative della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.

2. 2. Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta: il report ISTAT del 16 settembre 2026 e la trasmissione intergenerazionale della violenza.

Il dato criminologico più rilevante del trimestre proviene dal *report* ISTAT del 16 settembre 2026, fondato sulla terza Indagine sulla sicurezza delle donne tra i 16 e i 75 anni, condotta tra marzo 2025 e gennaio 2026. La rilevazione ricostruisce il rapporto tra le esperienze di violenza vissute prima dei 16 anni e la vittimizzazione in età adulta (ISTAT, *Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta*, cit., 1).

Il 15,3% delle donne italiane, circa tre milioni, e l'11,4% delle donne straniere riferiscono di aver subito violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. La violenza sessuale riguarda l'8,2% delle italiane e il 3,4% delle straniere, con un dato in diminuzione rispetto alla rilevazione del 2014; la violenza fisica il 9,2% delle italiane e il 9,6% delle straniere. Il 10,4% delle intervistate dichiara inoltre di aver assistito, durante l'infanzia, a violenze verbali o fisiche tra i genitori o a umiliazioni e denigrazioni rivolte ai fratelli.

Il profilo di maggiore interesse riguarda la continuità delle traiettorie di vittimizzazione. Tra le donne italiane che hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni, il 57,2% ha subito violenza fisica o sessuale anche in età adulta, a fronte di un valore complessivo del 31,9%; per le straniere i valori sono, rispettivamente, del 56,8% e del 27,4% (ISTAT, *Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta*, cit., prospetto 6). Quando l'autore della violenza fisica infantile è il padre, la quota di donne che subisce violenza da adulta sale al 68,2% tra le italiane e al 65,6% tra le straniere.

La trasmissione intergenerazionale emerge anche dal lato degli autori. Tra le italiane, la violenza da parte del *partner* attuale riguarda il 14,8% delle donne il cui *partner* ha assistito, da bambino, alla violenza del padre sulla madre, a fronte di una media del 2,8%; la quota sale al 16,0% se il *partner* ha subito violenza fisica dal padre e al 18,6% se l'ha subita dalla madre. Tra le donne italiane vittime di violenza dal *partner*, il 62,1% riferisce che i figli vi hanno assistito; il 40,8% segnala nei figli ansie e paure, il 29,6% irrequietezza, il 18,6% disturbi del sonno.

Su un piano diverso, il *report* documenta la persistenza del silenzio: tra le donne che hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni, il 58,4% delle italiane e il 58,3% delle straniere dichiara di non averne parlato con nessuno al momento della violenza, e soltanto il 2,6% delle italiane e l'1,9% delle straniere ne ha parlato con professori o insegnanti. La violenza sessuale subita nell'infanzia resta dunque in larga parte sommersa, il che riduce sensibilmente le possibilità di intervento precoce.

Questi dati confermano, sul piano empirico, la lettura della violenza domestica come fenomeno relazionale che si ripete e si trasmette tra generazioni; sul piano della singola relazione, la dottrina del trimestre indica il costrutto del c.d. "ciclo della violenza" come «parametro imprescindibile per la comprensione del fenomeno della violenza domestica» (S. GRIECO, *Violenza di genere e formazione del convincimento: il superamento degli stereotipi tra prova dichiarativa e riforma del femminicidio*, in *Sistema penale*, 2026, 7-8, 49 ss, spec. 61, con riferimento anche a L.E. WALKER, *The battered woman syndrome*, New York, 2009, e a Cass., Sez. VI, 31 ottobre 2025, n. 35667, in www.sistemapenale.it, 25 novembre 2025, con scheda di F. TORLASCO). I dati ISTAT impongono, inoltre, di considerare la violenza assistita non come un effetto collaterale della violenza tra adulti, ma come un autonomo fattore di rischio: il *report* ne documenta sia gli effetti immediati sui figli, sia la correlazione con la violenza agita, da adulti, nelle relazioni di coppia, mentre la giurisprudenza di legittimità ne valorizza il rischio di compromissione del normale sviluppo psico-fisico del minore (Cass., Sez. VI, 10 luglio 2026, n. 26026, esaminata *infra*, § 9).

3. I dati del primo semestre 2026: omicidi di donne, femminicidi ex art. 577-bis c.p. e ammonimenti del questore.

I dati del Ministero dell'Interno relativi al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2026 sono i primi a misurare, su un intero semestre, il delitto di femminicidio previsto dall'art. 577-bis c.p., in vigore dal 17 dicembre 2025. Nel semestre sono state uccise 34 donne, a fronte delle 54 del primo semestre 2025, con una diminuzione del 37%: 26 sono vittime di omicidio volontario ai sensi dell'art. 575 c.p. e 8 di femminicidio ai sensi dell'art. 577-bis c.p. (Ministero dell'Interno, *Omicidi volontari e femminicidi*, cit., 6 e 7; Ministero dell'Interno, *Dossier Viminale 2026*, 15 agosto 2026, 6, in www.interno.gov.it).

Il dato sui femminicidi richiede una lettura prudente. La rilevazione dei femminicidi segue la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 577-bis c.p., sicché il numero di 8 non coincide con quello delle donne uccise in ragione del genere secondo la nozione criminologica del fenomeno, i cui confini, anche sul piano empirico e statistico, restano peraltro di non agevole definizione (A. ROIATI, *La legge sul femminicidio e le modifiche apportate alla fattispecie dei maltrattamenti: tra istanze di tutela, aporie interpretative ed esiti paradossali*, in www.sistemapenale.it, 26 febbraio 2026). Il confronto con il primo semestre 2025, inoltre, riguarda complessivamente gli omicidi volontari con vittime di sesso femminile e i femminicidi, che in quel periodo non costituivano ancora un'autonoma

figura di reato. La nuova fattispecie produce così, anche sul piano statistico, un effetto di selezione: misura ciò che il sistema penale qualifica come femminicidio, non l'intera area della violenza letale di genere. In senso analogo, la dottrina ha osservato che la scelta tra omicidio aggravato e femminicidio è rimessa al giudice e che i dati giudiziari previsti dalla relazione annuale sull'applicazione della legge misureranno soltanto «una percentuale ridottissima dei casi più gravi» (E. CORN, *Il reato di femminicidio nel codice penale italiano: cronaca di una controversia annunciata*, in www.sistemapenale.it, 12 dicembre 2025, 24 ss). Di tale effetto di selezione è un indice il fatto che, nello stesso semestre, tutti gli 8 femminicidi risultano commessi da *partner* o *ex partner*, mentre tra le 26 donne vittime di omicidio volontario ex art. 575 c.p., 11 sono state uccise da *partner* o *ex partner*; si tratta, peraltro, di dati operativi, suscettibili di variazione in base agli sviluppi delle indagini e dei procedimenti penali (Ministero dell'Interno, *Omicidi volontari e femminicidi*, cit., 5 e 7). Un riscontro sul piano giudiziario viene da una decisione del trimestre, nella quale il giudice cautelare aveva riqualificato un tentato femminicidio in tentato omicidio, leggendo il fatto come espressione di «una dinamica conflittuale di coppia, caratterizzata da reciproche violenze e manifestazioni di gelosia» (Cass., Sez. I, 18 agosto 2026, n. 31545, esaminata *infra*, § 9).

Nello stesso periodo gli ammonimenti del questore sono aumentati del 10,7%, passando da 4.138 a 4.582. L'andamento non è uniforme: gli ammonimenti per violenza domestica crescono del 24,1%, da 2.616 a 3.247, mentre quelli per atti persecutori diminuiscono del 12,3%, da 1.522 a 1.335 (Ministero dell'Interno, *Dossier Viminale 2026*, cit., 6). Lo spostamento verso la violenza domestica può riflettere tanto una maggiore emersione del fenomeno quanto un diverso orientamento della prassi amministrativa, e conferma il ruolo crescente degli strumenti di prevenzione anticipata, la cui efficacia specialpreventiva, con riferimento all'ammonimento per atti persecutori, è stata tuttavia ritenuta assai limitata in dottrina (D. ALBANESE, *Ammonimento del questore in materia di stalking: la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU. "Molti passi indietro nel contrasto alla violenza di genere"?*, in www.sistemapenale.it, 3 luglio 2023).

4. Stereotipi di genere, prova dichiarativa e vittimizzazione secondaria.

Il terreno sul quale la risposta penale alla violenza di genere mostra le maggiori difficoltà non è tanto quello della tipicità quanto quello della prova. Nei reati di violenza di genere, spesso commessi in contesti chiusi e privi di testimoni, la deposizione della persona offesa può costituire l'unica fonte di prova (Cass., Sez. VI, 4 aprile 2023, n. 14247), e il processo può diventare il luogo in cui la violenza viene riconosciuta oppure quello in cui essa si riproduce in forma simbolica (S. GRIECO, *op. cit.*, 49).

Un contributo pubblicato nel trimestre ha concentrato l'attenzione proprio sulla formazione del convincimento del giudice. Nonostante l'ampio strumentario normativo introdotto negli ultimi anni, l'Italia continua a essere richiamata dagli organismi internazionali per i ritardi nelle indagini, per l'insufficiente valutazione del rischio e per l'uso di linguaggi e motivazioni che finiscono per colpevolizzare la persona offesa. La l. n. 181 del 2025, pur tra le criticità legate alla costruzione della nuova fattispecie e alla pena fissa dell'ergastolo, presenta da questo punto di vista profili di interesse, perché impone di superare modelli valutativi apparentemente neutrali ma incapaci di cogliere la dimensione strutturale e discriminatoria della violenza (S. GRIECO, *op. cit.*, 49).

Lo stereotipo di genere si configura, in questa prospettiva, come un vizio della motivazione e non soltanto come un difetto di sensibilità culturale: la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto «gravemente viziata da manifesta illogicità» la motivazione fondata sull'«uso di veri e propri stereotipi giudiziari», individuati nei termini dell'art. 12, par. 1, della Convenzione di Istanbul e in contrasto innanzitutto con l'art. 101 Cost. (Cass., Sez. VI, 22 marzo 2023, n. 12066; Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata con l. 27 giugno 2013, n. 77; in dottrina, S. GRIECO, *op. cit.*, 69 ss, che riconduce lo stereotipo al vizio di manifesta illogicità della motivazione ex art. 606,

comma 1, lett. e), c.p.p.; F. FILICE, *L'analisi di genere passa la soglia sovranazionale e approda in Cassazione*, in *Questione giustizia*, 4 ottobre 2023). La valutazione dell'attendibilità della persona offesa, il significato attribuito al ritardo nella denuncia, alla ritrattazione o alla ripresa della relazione, la lettura della resistenza o del silenzio della vittima sono momenti nei quali massime di esperienza fondate su pregiudizi possono sostituirsi all'accertamento concreto del fatto.

Il punto si collega direttamente al dibattito sulla riforma dell'art. 609-bis c.p., esaminato nel precedente numero dell'Osservatorio, che nel trimestre non ha registrato sviluppi: il disegno di legge risulta ancora in corso di esame presso la 2^a Commissione permanente in comitato ristretto, dopo le ultime audizioni svolte il 17 giugno 2026 (Senato della Repubblica, XIX leg., A.S. n. 1715, *Fascicolo iter*, aggiornato al 28 settembre 2026, in www.senato.it). La scelta tra il modello del consenso e quello del dissenso non esaurisce il problema: qualunque formula venga adottata, l'effettività della tutela dipenderà dalla capacità del giudice di accertare l'assenza di una libera adesione all'atto senza trasferire sulla vittima l'onere di avere opposto una resistenza riconoscibile. Il vero banco di prova della riforma resta dunque il processo, e in particolare la qualità della motivazione sulla prova dichiarativa.

La sentenza *Ubeda e altri c. Italia*, esaminata *infra*, § 7, offre una conferma particolarmente netta di questa impostazione. La Corte europea ha ritenuto che le ragioni poste a fondamento della richiesta di archiviazione riflettessero «*a sexist and stereotyped culture that must be avoided in the courtrooms of the domestic judiciary*» (§ 96), e ha richiamato le preoccupazioni del GREVIO, il *Group of experts on action against violence against women and domestic violence* istituito dall'art. 66 della Convenzione di Istanbul per monitorarne l'attuazione, sul rischio che le vittime di violenza domestica subiscano una vittimizzazione secondaria proprio nelle aule giudiziarie.

5. Protezione della vittima e vittimizzazione istituzionale: case rifugio, autonomia abitativa e prospettiva comparata.

Il terzo trimestre del 2026 ha portato al centro del dibattito un ulteriore profilo della vittimizzazione secondaria: quello prodotto non soltanto dall'inerzia delle istituzioni, ma anche dalle stesse misure di protezione quando la loro durata non è sottoposta a una verifica periodica di adeguatezza e proporzionalità (Corte EDU, *Ubeda e altri c. Italia*, cit., §§ 88-89; per la qualificazione in termini di vittimizzazione secondaria, M. GANDOLFI, *Il caso Ubeda e altri c. Italia. Vittimizzazione secondaria, accoglienza protetta e proporzionalità delle misure di protezione nelle vicende di violenza domestica*, in *Sistema penale*, 2026, 7-8, 109 ss, spec. 116).

Nei procedimenti per violenza domestica la soluzione concretamente adottata per sottrarre la vittima al pericolo non coincide sempre con l'allontanamento dell'autore. Può accadere che sia la donna, con i figli, a essere trasferita in un luogo protetto. In tal modo il baricentro della misura si sposta dalla limitazione della libertà dell'indagato alla mobilità forzata del nucleo vulnerabile, e la persona offesa finisce per sostenere il costo personale, familiare e sociale della propria protezione (M. GANDOLFI, *op. cit.*, 115 ss).

La stessa dottrina ha messo in rilievo lo scarto tra il ricorso agli ordini civili di protezione e quello alle misure cautelari penali (M. GANDOLFI, *op. cit.*, 117), che trova riscontro nei dati relativi al 2024: presso i tribunali civili ordinari sono stati richiesti 534 ordini di protezione contro gli abusi familiari ai sensi dell'art. 473-bis.71 c.p.c., mentre presso i tribunali penali sono stati autorizzati 4.499 allontanamenti dalla casa familiare ex art. 282-bis c.p.p. e 12.313 divieti di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p., inclusi quelli collegati all'allontanamento (ISTAT, *Misure di protezione presso i tribunali civili e i tribunali penali – Anni 2014-2024*, tavv. 1 e 2, su dati del Ministero della Giustizia, in www.istat.it). Lo scarto, che l'Autrice invita a leggere con cautela, sollecita una riflessione sul ruolo concretamente svolto dagli ordini civili di protezione e sul coordinamento tra i diversi livelli di tutela, specie quando alla denuncia penale si affiancano domande relative all'affidamento e al collocamento

dei minori (M. GANDOLFI, *op. cit.*, 117 ss).

Anche la giurisprudenza di legittimità del trimestre ha preso in considerazione gli effetti della collocazione in casa rifugio sull'esercizio dei diritti processuali della vittima. Una pronuncia di settembre ha escluso che la regolarità formale della notificazione presso il domicilio dichiarato nella querela possa prevalere sulla mancata conoscenza effettiva del processo, quando la persona offesa si trovi in una struttura protetta a indirizzo segreto (Cass., Sez. VI, 24 settembre 2026, n. 34418, esaminata *infra*, § 9).

Sul piano comparato, l'1 luglio 2026 la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio ha approvato all'unanimità una relazione sugli strumenti di contrasto al femminicidio e alla violenza di genere negli Stati membri dell'Unione europea. La Commissione ha esaminato gli ordinamenti di tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Italia, anche attraverso missioni in Spagna e presso l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, rilevando che «la maggior parte degli Stati membri non dispone di una legge specifica sulla violenza contro le donne, né prevede autonoma fattispecie di reato di femminicidio», e ha prospettato l'adozione di un Testo unico europeo in materia (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, *Relazione sulla analisi comparata*, cit., III, 1, 414 e 418).

L'esperienza spagnola mostra un modello in cui l'accoglienza emergenziale si inserisce in una sequenza di strutture, dai *centros de emergencia* alle *casas de acogida*, sino ai *pisos tutelados* e alle *viviendas semiautónomas*, per le quali alcune discipline regionali prevedono limiti massimi di permanenza, mentre l'art. 28 della *Ley Orgánica 1/2004* riconosce alle vittime una posizione preferenziale nell'accesso agli alloggi protetti e alle residenze pubbliche (M. GANDOLFI, *op. cit.*, 119 ss). La protezione della vittima, in questa prospettiva, non si misura soltanto sulla rapidità della risposta iniziale, ma sulla capacità dell'ordinamento di accompagnarla verso una condizione stabile di sicurezza e di autonomia (M. GANDOLFI, *op. cit.*, 121). Sul medesimo ordinamento, peraltro, la dottrina del trimestre si è soffermata sui limiti di efficacia della legislazione spagnola. Dall'entrata in vigore della *Ley Orgánica 1/2004* i maltrattamenti nelle relazioni di coppia non sarebbero diminuiti, né si sarebbe ridotto il numero delle donne uccise: «oltre milleduecento femminicidi commessi da *partner* o da *ex partner* tra il 2003 e il 2023». Le riforme, spesso sollecitate dalla pressione mediatica, avrebbero rafforzato la risposta repressiva «anziché» promuovere «interventi realmente preventivi» (M.Á. NÚÑEZ PAZ, *L'attività statale nella prevenzione della violenza di genere in Spagna*, in *Sistema penale*, 2026, 7-8, 25 ss, spec. 25 e 27).

6. Carcere e vulnerabilità nel rapporto di metà anno di Antigone.

Il rapporto di metà anno di Antigone, con dati aggiornati alla fine di luglio 2026, conferma l'aggravarsi delle condizioni già descritte dal XXII Rapporto di Antigone e segnalate nel precedente numero dell'Osservatorio: al 28 luglio 2026 le persone detenute sono 64.741, 2.013 in più rispetto al 30 giugno 2025, a fronte di 46.343 posti effettivamente disponibili, con un tasso di affollamento reale del 139,7%. Le situazioni più critiche si registrano in Puglia, Molise e Basilicata, e in sei istituti le presenze superano il doppio della capienza (ANTIGONE, *L'estate nelle carceri italiane tra sovrappollamento ed emergenze. Rapporto di metà 2026*, 2026, in www.antigone.it, spec. pp. 4, 5 e 10).

Tra l'1 gennaio e il 2 agosto 2026 si sono contati almeno 38 suicidi; la metà ha riguardato persone straniere, che rappresentano circa il 31% della popolazione detenuta, e la vittima più giovane è una donna di 21 anni, detenuta a Trento. Gli atti di autolesionismo raggiungono una media di 26,5 ogni 100 detenuti. Il 9,3% della popolazione detenuta presenta diagnosi psichiatriche gravi, il 20,5% fa uso regolare di stabilizzanti dell'umore, antipsicotici e antidepressivi, il 46% di sedativi o ipnotici (ANTIGONE, *L'estate nelle carceri italiane*, cit., pp. 6, 23 e 25).

Il rapporto dedica particolare attenzione alle condizioni estive: oltre il 60% delle persone detenute vive in regime di custodia chiusa e, quando le temperature esterne superano i 40 gradi, le

caratteristiche strutturali degli istituti e il sovraffollamento rendono il clima all'interno delle sezioni insostenibile, aggravato dalla carenza di ventilatori e dall'assenza di condizionatori nelle celle (ANTIGONE, *L'estate nelle carceri italiane*, cit., 1 ss). Nel 44% degli istituti visitati vi sono celle in cui lo spazio minimo calpestabile è inferiore ai 3 metri quadrati per persona (ANTIGONE, *L'estate nelle carceri italiane*, cit., 5), soglia al di sotto della quale la Corte europea ravvisa una «forte presunzione di violazione dell'articolo 3», di norma superabile soltanto in presenza congiunta dei fattori compensativi da essa indicati (Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, *Muršić c. Croazia*, ric. n. 7334/13, §§ 136-138, in HUDOC, trad. it. di F.P. Vertova per L'altro diritto ONLUS; in dottrina, F. PICOZZI, *Sovraffollamento e condizioni detentive inumane o degradanti, a dieci anni dalla sentenza Muršić c. Croazia*, in DPCE online, 2/2026, 1115 ss, spec. 1129; F. CAPPELLETTI, *Penelope disfa la tela: ma è, davvero, il caso di farne una tragedia? I fattori qualificanti i trattamenti inumani e degradanti nel sovraffollamento carcerario (ri)visti con approccio cumulativo da Strasburgo e le, evitabili, ricadute interne*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, 4, 5).

Il rapporto offre anche elementi per una lettura di genere della detenzione. Al 30 giugno 2026 le donne detenute erano 2.891, pari al 4,5% della popolazione detenuta. Soltanto il 17,7% è ospitato in uno dei tre istituti interamente femminili, a Roma, Venezia e Trani, mentre la gran parte vive in sezioni ricavate all'interno di istituti a prevalenza maschile, con il rischio di quella che il rapporto definisce una «segregazione nella segregazione». Alla metà del 2026 vivevano in carcere 30 bambini di età inferiore ai tre anni con le loro 25 madri, contro gli 11 bambini dell'aprile 2025. In quel mese era entrato in vigore il d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. con modif. dalla l. 9 giugno 2025, n. 80, che ha reso facoltativo il rinvio dell'esecuzione della pena per le donne incinte o madri di figli di età inferiore a un anno. Tra i suicidi del 2026, infine, tre hanno riguardato donne, «tutte di giovane età» (ANTIGONE, *L'estate nelle carceri italiane*, cit., pp. 15 e 23).

I dati del rapporto confermano la lettura del carcere come luogo nel quale la vulnerabilità non è soltanto accolta, ma prodotta. La concentrazione dei suicidi tra le persone straniere e l'ampio ricorso a una gestione farmacologica del disagio psichico mostrano come la sofferenza detentiva si distribuisca lungo le linee di fragilità preesistenti, amplificandole. In un Osservatorio dedicato alla criminologia e alla violenza di genere, il tema trova spazio perché rende evidente come anche il sistema penitenziario possa tradursi in una forma di violenza istituzionale, in tensione con il principio di umanità della pena e con la finalità rieducativa sancita dall'art. 27, comma 3, Cost.

7. Osservatorio della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Corte EDU, Sez. I, 2 luglio 2026, *Ubeda e altri c. Italia*, ric. n. 9993/24

Violenza domestica – obblighi positivi – indagine effettiva – stereotipi di genere – casa rifugio – artt. 3 e 8 CEDU

Con la sentenza *Ubeda e altri c. Italia* la Corte europea ha accertato, all'unanimità, la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU in relazione alla risposta delle autorità italiane alle denunce di violenza domestica e sessuale, nonché un'autonoma violazione dell'art. 8 CEDU per l'inerzia del Tribunale per i minorenni.

La ricorrente, cittadina francese residente in Italia, aveva denunciato nell'aprile 2021 l'ex convivente per violenze fisiche e psicologiche commesse ai suoi danni e ai danni dei due figli minori, nonché per violenze sessuali ed economiche ai suoi danni. Nel novembre 2021 il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, qualificando come un «*bad joke*» l'episodio in cui l'uomo aveva puntato un coltello alla gola della donna, riconducendo le percosse sui figli all'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenendo non provata la violenza sessuale, poiché sarebbe stato difficile dimostrare la consapevolezza del dissenso in capo all'uomo, dato che sarebbe «*normal for men to have to overcome a minimum level of resistance that every woman tend[ed] to display when she [was]*

*tired from daily life and a man [made] a sexual advance» (§§ 10 e 92). Il passaggio mostra in forma quasi didascalica il nodo segnalato *supra*, § 4: il trasferimento sulla vittima dell'onere di avere opposto una resistenza riconoscibile. Accolta l'opposizione, il procedimento era proseguito, ma a quasi quattro anni dalla denuncia il dibattimento non risultava ancora iniziato.*

La Corte ha riconosciuto che le autorità avevano reagito con tempestività, collocando la madre e i figli in una casa rifugio a poco più di un mese dalla denuncia. Ha ritenuto tuttavia che quella misura, protratta per oltre tre anni senza alcuna verifica periodica della sua adeguatezza e proporzionalità, avesse imposto alle vittime un sacrificio più gravoso di quello gravante sul presunto autore, non destinatario di alcuna misura. Le autorità non avevano considerato alternative meno afflittive, come l'assegnazione della casa familiare o l'autorizzazione al trasferimento in Francia, accompagnate da una misura restrittiva nei confronti del presunto autore.

Sul piano procedurale, la Corte ha ravvisato un nesso evidente tra i ritardi del procedimento penale e la sua effettività, e si è detta colpita dalle ragioni della richiesta di archiviazione, ritenute espressione di una cultura sessista e stereotipata che deve essere evitata nelle aule giudiziarie. Ha condiviso, in proposito, le preoccupazioni espresse dal GREVIO nel rapporto di valutazione di base sull'Italia, pubblicato il 13 gennaio 2020, e nel primo rapporto tematico di valutazione, pubblicato il 2 dicembre 2025 (§§ 47-48 e 96). In dottrina si è osservato che, a distanza di alcuni anni dalla sentenza *J.L. c. Italia* (Corte EDU, Sez. I, 27 maggio 2021, ric. n. 5671/16, in HUDOC), «la situazione appare cristallizzata e gli stereotipi immutati» (A. SCALAS, *Sulla reiterazione degli stereotipi di genere nei tribunali italiani*, in *Giur. It.*, 2026, 8-9, 1756 ss, spec. 1757).

Quanto al procedimento minorile, la Corte ha censurato la durata ultratriennale del giudizio, l'omessa pronuncia sulle domande di affidamento esclusivo, di mantenimento e di trasferimento all'estero, e soprattutto il fatto che il provvedimento conclusivo fosse redatto su un modulo prestampato, senza alcuna considerazione delle violenze riferite dalla madre e dai figli. Ha ribadito che, quando sono allegate violenze domestiche, il giudice della famiglia è tenuto ad agire con tempestività e a valutarne espressamente l'incidenza sui diritti di affidamento e di visita.

La decisione merita attenzione anche per ciò che non afferma. Nell'opinione concorrente, la giudice Adamska-Gallant ha osservato che la Corte ha perso l'occasione di esaminare se la vittimizzazione secondaria possa derivare non solo dalle autorità della giustizia penale, ma anche da un giudice civile, come il Tribunale per i minorenni nel caso di specie, e ha concluso che solo un approccio complessivo, riferito a tutte le autorità coinvolte, può assicurare una protezione effettiva contro la vittimizzazione secondaria (opinione concorrente, §§ 1, 2 e 9). Il commento di Scalas avverte, peraltro, che «sul piano metodologico, bisogna evitare di cedere alla tentazione di indebite commistioni tra l'oggetto e la funzione del processo penale e l'oggetto e la funzione del processo civile, ontologicamente diversi e a scopi diversi preposti» (A. SCALAS, *op. cit.*, 1757). La sentenza dialoga direttamente con il tema, esaminato *supra*, § 5, della proporzionalità e della durata delle misure di protezione.

8. Osservatorio della Corte costituzionale.

Corte cost., 25 settembre 2026, n. 154, Pres. Amoroso, Rel. Buscema

Atti persecutori – estinzione del reato per condotte riparatorie – art. 162-ter, comma 4, c.p. – ragionevolezza

Con la sentenza n. 154 del 2026, decisa il 18 maggio e depositata il 25 settembre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 162-ter, comma 4, c.p., sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia.

Il giudizio *a quo* riguardava un imputato di atti persecutori, che aveva offerto alla persona offesa

diecimila euro a titolo di risarcimento integrale e chiesto la declaratoria di estinzione del reato. La persona offesa, pur accettando la somma, ne aveva contestato la congruità e si era opposta all'effetto estintivo. Il rimettente lamentava che il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. fosse l'unico espressamente escluso dall'ambito dell'art. 162-ter c.p., a differenza di fattispecie analoghe per bene giuridico e regime di procedibilità, come la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti prevista dall'art. 612-ter c.p.

La Corte richiama anzitutto l'ampia discrezionalità del legislatore nella disciplina delle cause di estinzione del reato. Osserva poi che la procedibilità a querela dello *stalking* risponde all'esigenza di tutelare la riservatezza della vittima e non esprime un giudizio di minore gravità del fatto: il delitto conserva, anche nelle sue forme meno offensive, una significativa portata lesiva, poiché richiede sempre uno degli eventi tipici, cioè lo stato d'ansia o di paura, il timore per l'incolumità o l'alterazione delle abitudini di vita.

Il passaggio centrale della motivazione riguarda la matrice criminologica del reato. A fronte di un reato abituale e di evento, espressivo di un atteggiamento persecutorio, attribuire efficacia estintiva a condotte riparatorie unilaterali, indipendentemente da ogni valutazione sulla loro capacità dissuasiva, esporrebbe la vittima al rischio di rimanere in un perenne stato di ansia, potendo l'autore essere indotto a reiterare il comportamento confidando in una nuova estinzione. La Corte valorizza la progressione, non rara, dal reato-spia al delitto di sangue (Corte cost., sent. 4 novembre 2024, n. 173, in www.cortecostituzionale.it) e il ruolo dell'art. 612-bis c.p. nel contrasto alla violenza di genere, in coerenza con l'art. 34 della Convenzione di Istanbul.

Quanto al confronto con l'art. 612-ter c.p., la Corte esclude la pertinenza del *tertium comparationis*: la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite offende lo specifico interesse alla riservatezza della sfera sessuale, può esaurirsi in un'unica condotta e prescinde da eventi psicologici o dal mutamento delle abitudini di vita.

Nel quadro dell'Osservatorio, la decisione conferma la centralità della volontà della persona offesa nella gestione del procedimento per atti persecutori. Il risarcimento non può sostituirsi alla scelta della vittima di rimettere la querela: la causa estintiva dell'art. 162-ter c.p. non è, di per sé, una forma di mediazione intesa alla ricomposizione del conflitto, ma esplica la sua valenza precipuamente quando manca una comune volontà conciliativa (punto 4.1 del *Considerato in diritto*), e nella dinamica persecutoria la riparazione unilaterale rischia di lasciare la vittima in un perenne stato d'ansia o timore (punto 5.2).

9. Osservatorio della Corte di cassazione.

Nel terzo trimestre del 2026 la Corte di cassazione si è pronunciata su alcune questioni centrali in materia di maltrattamenti in famiglia, violenza assistita, atti persecutori, misure cautelari e posizione processuale della persona offesa, e ha avuto occasione di confrontarsi, sia pure indirettamente, con la nuova fattispecie di femminicidio. Le decisioni qui segnalate confermano l'attenzione della giurisprudenza di legittimità per la concreta dinamica delle relazioni violente e per la tutela effettiva della vittima nel processo.

Cass., Sez. VI, 10 luglio 2026, ud. 17 giugno 2026, n. 26026, Pres. Aprile, Rel. Giorgi
Maltrattamenti in famiglia – violenza assistita – aggravante della presenza del minore

La sentenza riguarda una condanna per maltrattamenti e lesioni commessi ai danni della compagna, in presenza del figlio minore, nato nel dicembre 2019; la minaccia aggravata era stata ritenuta assorbita nel delitto di maltrattamenti. La difesa contestava, tra l'altro, la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 11-*quinqies*, c.p., sostenendo che non fosse stato indicato se il minore fosse effettivamente in grado di percepire le condotte maltrattanti.

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo il motivo generico e la motivazione della Corte d'appello non manifestamente illogica. Ha ribadito che l'aggravante è configurabile allorché dall'esposizione del minore alle condotte maltrattanti perpetrate in danno di taluno derivi una situazione idonea a determinare nel minore stesso uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, tale da poterne inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico secondo l'*id quod plerumque accidit*. Nel caso concreto il bambino, data la tenera età, era sempre con la madre e assisteva alle vessazioni, che avvenivano soprattutto in casa; il suo disagio si manifestava attraverso il pianto e la difficoltà ad addormentarsi proprio in occasione dei litigi.

La decisione si colloca nel solco degli approdi della giurisprudenza di legittimità richiamati dalla stessa Corte (Cass., Sez. VI, n. 893 del 2026, Rv. 289273-01; Cass., Sez. VI, n. 35850 del 2025, Rv. 288925-01; Cass., Sez. VI, n. 20128 del 2025, Rv. 288101-01), che ai fini dell'aggravante valorizzano l'idoneità dell'esposizione del minore alle condotte maltrattanti a comprometterne il normale sviluppo psico-fisico. Letta insieme ai dati ISTAT esaminati *supra*, § 2, che indicano la violenza assistita come «fattore di rischio per l'esposizione ad altre forme di violenza» (ISTAT, *Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta*, cit., 1), essa conferma che gli effetti della violenza assistita si proiettano ben oltre il singolo episodio.

Cass., Sez. I, 18 agosto 2026, ud. 2 luglio 2026, n. 31545, Pres. Rocchi, Rel. Masi

Femminicidio – art. 577-bis c.p. – riqualificazione in tentato omicidio – idoneità degli atti – strozzamento – desistenza volontaria

Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza del 16 febbraio 2026, aveva riqualificato come tentato omicidio aggravato, ai sensi degli artt. 56, 575 e 577, comma 1, n. 1, c.p., il fatto contestato come tentato femminicidio ai sensi degli artt. 56, 577-bis e 577, comma 1, nn. 1 e 4, c.p. Il fatto era stato commesso il 19 gennaio 2026 ai danni della ex compagna: l'indagato l'aveva stretta al collo con le mani fino a provocarle una breve perdita di conoscenza. Secondo quanto riferisce la sentenza, il Tribunale aveva escluso il femminicidio ritenendo che il fatto non risultasse commesso «per un sentimento di prevaricazione o di possesso» o «quale espressione di un disprezzo di genere», ma si inserisse «in una dinamica conflittuale di coppia, caratterizzata da reciproche violenze e manifestazioni di gelosia».

La Corte ha rigettato il ricorso dell'indagato, che contestava l'idoneità degli atti e invocava la desistenza volontaria. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione sull'*animus necandi*, desunto dalla sede corporea attinta, dalle modalità dello strozzamento e dalle sue conseguenze, cioè perdita di conoscenza, petecchie, ecchimosi congiuntivali e perdita del controllo degli sfinteri. Secondo la Corte sono segni «fortemente indicativi di una grave mancanza di ossigenazione del sangue» e di una carenza di ossigenazione del cervello che, «se prolungata nel tempo per pochissimi minuti, porta irreversibilmente alla morte». Ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica l'esclusione della desistenza, conforme al principio secondo cui essa «non è configurabile ... quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo».

La qualificazione ai sensi dell'art. 577-bis c.p. non era oggetto del ricorso, e la Corte non si pronuncia sul punto. La decisione è tuttavia significativa perché mostra come, già nei primi mesi di applicazione della nuova fattispecie, l'esclusione del femminicidio possa passare attraverso la lettura del fatto in termini di conflittualità di coppia: la stessa categoria che Cass. n. 12066 del 2023, cit., aveva censurato, ritenendo «improprio» il termine «conflittuale» riferito alla relazione tra i genitori (citata *supra*, § 4), e che concorre a determinare l'effetto di selezione statistica segnalato *supra*, § 3.

Cass., Sez. V, 19 agosto 2026, ud. 30 giugno 2026, n. 31583, Pres. Miccoli, Rel. Guardiano

Atti persecutori – remissione tacita della querela – mancata comparizione del querelante citato come testimone

Il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato estinto per remissione tacita il delitto di atti persecutori, perché la persona offesa, citata come testimone, non era comparsa all'udienza senza giustificato motivo, secondo quanto previsto dall'art. 152, comma 3, n. 1, c.p., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale e ha affermato il seguente principio: in tema di atti persecutori, la mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato come testimone non integra l'ipotesi di remissione prevista dall'art. 152, comma 3, n. 1, c.p., perché la remissione tacita è incompatibile con il regime speciale dell'art. 612-bis, comma 4, c.p., che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme dell'art. 340 c.p.p.

La natura processuale della remissione non dipende dal contesto nel quale la condotta si colloca, ma dall'esistenza di una dichiarazione espressa resa nelle forme di legge. Ne deriva che la mancata comparizione, «ancorché posta in essere nel processo, conserva natura tacita» e non può essere ricondotta al paradigma della remissione processuale. La Corte ricollega questa soluzione alla *ratio* dell'intervento legislativo del 2013 (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119), volta ad assicurare che la scelta della persona offesa sia «libera e consapevole e non l'esito di pressioni, intimidazioni o condizionamenti provenienti dall'autore del reato». Sul piano criminologico, il principio è coerente con la lettura secondo cui, nella violenza domestica, le remissioni di querela e gli altri comportamenti di apparente disimpegno della vittima possono tradursi «in tracce sintomatiche di minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie o condizionamenti» (S. GRIECO, *op. cit.*, 61).

Cass., Sez. VI, 28 agosto 2026, ud. 9 luglio 2026, n. 32157, Pres. Di Stefano, Rel. Di Giovine

Maltrattamenti in famiglia – presunzione relativa di adeguatezza delle misure detentive – art. 275, comma 3.1, c.p.p. – l. n. 181 del 2025 – consenso della persona offesa – soggezione psicologica

Il giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la custodia cautelare in carcere, disposta nei confronti di un indagato per maltrattamenti ai danni della compagna, con il divieto di avvicinamento. Aveva valorizzato la riconciliazione dell'indagato con la moglie, persona diversa dalla compagna e a sua volta persona offesa in un procedimento per maltrattamenti nel quale egli era stato condannato in primo grado. Il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva ripristinato la custodia in carcere.

La difesa sosteneva che le lesioni riscontrate sulla persona offesa fossero riconducibili a pratiche sessuali accettate dalla vittima, e quindi non vessatorie. La Corte ha ritenuto la deduzione priva di base fattuale, poiché il Tribunale non aveva dubitato della vessazione: la persona offesa aveva manifestato «una grave condizione di fragilità, isolamento e prostrazione».

Sulle esigenze cautelari, la Corte ha ricordato che la l. n. 181 del 2025 ha introdotto nell'art. 275, comma 3.1, c.p.p. una presunzione relativa di adeguatezza degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per il delitto di maltrattamenti. Ha ritenuto congruamente motivata l'insussistenza delle condizioni per superarla, riportando la valutazione del Tribunale secondo cui la tutela della persona offesa non poteva essere affidata a una scelta «completamente rimessa dall'indagato, scarsamente controllabile e non necessariamente definitiva». In un passaggio incidentale, la Corte ha osservato che l'esigenza di tutelare la vittima «anche contro se stessa» risponde a «una visione paternalistica che trova tuttavia giustificazione nella specifica materia dei maltrattamenti in famiglia, caratterizzati dalla induzione nella vittima di forme di soggezione psicologica».

La decisione dialoga con la n. 32652, esaminata *infra*: in entrambe la Corte rifiuta di ricavare indici automatici di attenuazione del pericolo dal comportamento della persona offesa o dalle scelte dichiarate dall'indagato, e valorizza la condizione di soggezione che la violenza produce nella vittima.

Cass., Sez. VI, 2 settembre 2026, c.c. 23 luglio 2026, n. 32652, Pres. De Amicis, Rel. Giordano

Maltrattamenti in famiglia – sostituzione della custodia cautelare in carcere – silenzio della persona offesa – pericolo di reiterazione

L'imputato, condannato alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 572 c.p., aveva chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione di una cugina. Respinta l'istanza e rigettato l'appello dal Tribunale del riesame di Catania, il ricorrente sosteneva, tra l'altro, che il pericolo di reiterazione dovesse escludersi perché la persona offesa, ricevuta la notifica della richiesta, non aveva formulato alcuna osservazione.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto neutro il tempo trascorso in esecuzione della misura e irrilevante la mera intenzione dell'imputato di sottoporsi a un programma di recupero per soggetti maltrattanti, e ha affermato che il giudizio di pericolosità, nei reati abituali e in presenza di condizioni di vulnerabilità della vittima, deve fondarsi su specifici elementi di fatto e non può essere ricostruito sulla base della percezione di pericolo della persona offesa che, messa in condizione di interloquire, non abbia allegato situazioni di concreto e ulteriore pericolo. L'interlocuzione della persona offesa sulla richiesta di sostituzione costituisce infatti esercizio di una mera facoltà, sicché il suo silenzio non può essere interpretato come mancata sussistenza di condizioni di pericolo o di timore per la propria incolumità, perché altrimenti l'interlocuzione verrebbe trasformata da misura di protezione e garanzia in un onere informativo posto a carico della persona offesa.

Il principio è coerente con la lettura criminologica della violenza domestica: il silenzio della persona offesa può essere esso stesso l'effetto del senso di minaccia permanente che la violenza produce e che rafforza il controllo dell'autore (Cass. n. 14247 del 2023, cit.), e non può quindi essere convertito in un indice favorevole all'indagato.

Cass., Sez. VI, 11 settembre 2026, ud. 2 luglio 2026, n. 33330, Pres. Capozzi, Rel. Biondi

Maltrattamenti in famiglia – violenza assistita – circostanza aggravante dell'art. 572, comma 2, c.p. – presenza dei figli minori

La Corte d'appello di Bari aveva confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, per maltrattamenti aggravati ai sensi dell'art. 572, comma 2, c.p. ai danni della moglie convivente. Il ricorrente contestava l'aggravante, sostenendo che non fosse provato né che le condotte si fossero verificate quando i tre figli erano minorenni, né che i figli le avessero effettivamente percepite.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che proponesse una rilettura dei fatti. Ha richiamato la motivazione della Corte territoriale. Le condotte vessatorie, poste in essere «pressoché quotidianamente» a partire dal 2011, quando i figli erano tutti minorenni, comprendevano aggressioni fisiche commesse dall'imputato incurante della loro presenza. Il figlio più piccolo, a sette anni, aveva visto il padre che «prendeva per il collo la madre e la sbatteva a terra, quasi soffocandola con il suo corpo». Tra gli episodi avvenuti davanti ai minori la sentenza ricorda anche la manifesta «approvazione» della notizia di un «femminicidio» data dal telegiornale, mentre la famiglia era riunita a tavola, con inviti rivolti alla moglie a «stare attenta».

Accanto alla n. 26026, esaminata *supra*, la decisione conferma l'attenzione della giurisprudenza di legittimità per la violenza assistita, qui contestata come aggravante dell'art. 572, comma 2, c.p. L'episodio del telegiornale mostra come la violenza cui i figli assistono non si esaurisca nell'aggressione fisica, ma comprenda la minaccia rivolta alla madre in loro presenza: un profilo coerente con i dati ISTAT esaminati *supra*, § 2, che includono tra le forme di violenza assistita anche le violenze verbali e le umiliazioni.

Cass., Sez. VI, 22 settembre 2026, ud. 10 luglio 2026, n. 34013, Pres. De Amicis, Rel. Di Nicola

Travaglini

Maltrattamenti in famiglia – convivenza – relazione extraconiugale – controllo coercitivo

La vicenda riguardava un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti aggravati commessi contestualmente ai danni della moglie, in presenza dei quattro figli minori, e della compagna con cui l'indagato intratteneva una relazione extraconiugale. Le intercettazioni documentavano, tra l'altro, che la figlia più piccola, di tre anni, aveva interiorizzato il modello maltrattante al punto da colpire ripetutamente un bambolotto mimando l'aggressione del padre. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva escluso, rispetto alla compagna, una convivenza in senso tecnico-giuridico, mantenendo tuttavia la misura con riserva di futura riqualificazione; la difesa sosteneva che la coabitazione fosse un requisito necessario della fattispecie.

La Corte ha affermato che, ai fini dell'art. 572 c.p., la convivenza non coincide necessariamente con la coabitazione o con la comune residenza, ma presuppone una volontà di coppia proiettata in una continuativa dimensione di impegno e di progetto di vita, caratterizzata da una comunione materiale e/o spirituale liberamente assunta e revocabile; la coabitazione è un indice fattuale rilevante, ma non un elemento costitutivo necessario. La natura extraconiugale del rapporto non esclude di per sé la fattispecie: attribuire un peso decisivo alla qualificazione formale della relazione determinerebbe una vera e propria discriminazione, riconnettendo un diverso disvalore penale a condotte identiche nella genesi, nella struttura e nell'offensività.

La Corte ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio, limitatamente alle condotte ai danni della compagna, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto. Il giudice del rinvio dovrà compiere un accertamento concreto e non atomistico degli indici della relazione, senza sostituire alla convivenza la mera relazione affettiva e senza oltrepassare il divieto di analogia *in malam partem*, nel perimetro tracciato dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. 14 maggio 2021, n. 98, in www.cortecostituzionale.it). Tra gli indici individuati figurano la condivisione di un'abituale intimità, la stabilità del legame, la riconoscibilità sociale e familiare della relazione, l'assistenza reciproca, la condivisione anche parziale di spazi o beni e il grado di controllo coercitivo esercitato sulla vittima, tale da configurare un rapporto di dominio e di limitazione delle libertà quotidiane. Il riferimento al controllo coercitivo, che la Corte ricava anche dal considerando 11 della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, fino a qualificarlo come «l'elemento che la direttiva assume quale tipizzante», segna un significativo punto di contatto tra la ricostruzione della tipicità e l'analisi criminologica delle dinamiche relazionali della violenza.

Cass., Sez. VI, 24 settembre 2026, ud. 9 settembre 2026, n. 34418, Pres. Aprile, Rel. Di Nicola Travaglini

Violenza domestica – persona offesa collocata in casa rifugio – notificazione – restituzione nel termine per la costituzione di parte civile

La persona offesa di un delitto di maltrattamenti aggravato dalla presenza dei figli minori, donna straniera priva di padronanza della lingua italiana, era stata collocata con i figli in una casa rifugio a indirizzo segreto, soggetta a regole di isolamento che comprendevano la consegna del telefono. Il decreto di giudizio immediato le era stato notificato presso il domicilio dichiarato nella querela, cioè l'abitazione dell'interprete, persona priva di legami con lei, e ricevuto dalla figlia di questa, benché l'indirizzo della struttura protetta fosse noto alle autorità, che proprio lì l'avevano citata come testimone. Il Tribunale di Ragusa aveva rigettato la richiesta di restituzione nel termine per costituirsi parte civile, limitandosi ad accertare la regolarità formale della notifica.

La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza e ha restituito la ricorrente nel termine. Ha affermato che le misure di protezione della vittima di violenza domestica non possono tradursi in una

limitazione dei suoi diritti processuali, perché tutela e accesso alla giustizia non sono alternativi ma complementari. La notifica al domicilio formale anziché all'indirizzo della casa rifugio, noto alle stesse autorità inquirenti, costituisce una prassi formalmente neutra ma concretamente discriminatoria, nei termini della Raccomandazione generale n. 33 del Comitato CEDAW, per avere escluso una donna straniera vittima di violenza domestica dal processo instaurato a sua tutela.

La pronuncia cita espressamente la sentenza *Ubeda e altri c. Italia* (*supra*, § 7) tra le decisioni della Corte europea sugli obblighi positivi di protezione. In entrambi i casi la collocazione in una struttura protetta, nata per tutelare la vittima, rischia di comprimerne la posizione: lì sul piano della vita privata e familiare, qui su quello della partecipazione al processo.

Dalle decisioni esaminate emerge che la tutela della persona offesa si gioca sempre più sul terreno del processo e della concreta configurazione delle relazioni. Il dato comune è il rifiuto di automatismi fondati su elementi formali, come la coabitazione, la regolarità della notificazione, il silenzio o la mancata comparizione, a favore di una valutazione concreta della dinamica relazionale e della condizione della vittima, nel rispetto dei confini delle fattispecie e delle garanzie dell'imputato.